

### 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

55° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1997

Presidenza del vice presidente CIRAMI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

*(2666) Deputati DETOMAS ed altri: Modifiche all'articolo 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, approvato dalla Camera dei deputati*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 5, 7
AYALA sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .....	4, 7
CALLEGARO (CDU) .....	7
CARUSO Antonino (AN) .....	6, 7
CENTARO (Forza Italia) .....	4, 5, 7
FOLLIERI (PPI) .....	6
MELONI (Misto) .....	6
PETTINATO (Verdi-l'Ulivo) .....	6
RUSSO (Din. Dem.-l'Ulivo), relatore alla Commissione .....	2, 7

*(2702) Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e*

*dei servizi dell'Amministrazione della giustizia*

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE .....

---

Pag. 12

*(2779) Disciplina transitoria ed interventi correttivi della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente, approvato dalla Camera dei deputati*

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	7, 8, 10 e passim
AYALA sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .....	11
BATTAGLIA (AN) .....	11
CALLEGARO (CDU) .....	8
CARUSO Antonino (AN) .....	10
CENTARO (Forza Italia) .....	8
FOLLIERI (PPI) .....	8
MELONI (Misto) .....	11
PETTINATO (Verdi-l'Ulivo) .....	11

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(2666) Deputati DETOMAS ed altri: Modifiche all'articolo 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche all'articolo 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili» d'iniziativa dei deputati Detomas, Giuliano, Carotti, Altea, Bonito, Lucidi Anedda, Bruno Donato, Marotta, Marino, Carboni, Siniscalchi, Olivieri, Pisapia, Cento, Serafini e Manzione, approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Russo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come i colleghi ricorderanno, lo scorso 13 maggio è stata approvata la legge n. 132 che ha dato attuazione alla riforma del registro dei revisori contabili. Tale legge, che è imperniata su una soluzione elaborata dal Governo, prevede un primo esame, al quale sono ammessi determinati soggetti e una disciplina per la successiva iscrizione nel registro dei revisori contabili, quando l'attuazione della legge stessa sarà a regime.

Il comma 1 dell'articolo 2 della legge in questione prevede due requisiti necessari per l'ammissione alla prima sessione di esame: il primo, stabilito alla lettera *a*) è «aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea o un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali»; il secondo, come si legge alla lettera *b*), è l'aver svolto «un tirocinio triennale presso un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero avere prestato servizio presso un istituto, un ente o un'amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attività di controllo contabile, ovvero essere stato componente, per un triennio, di un collegio sindacale o di un organo di controllo contabile di enti». Per una omissione, certamente involontaria, ma purtroppo, bisogna riconoscere, abbastanza grave, non è stato previsto come abilitante all'ammissione alla prima sessione di esami il tirocinio triennale presso una società di revisione contabile, come stabiliva, invece, il decreto-legge n. 226 del 29 aprile 1996 emanato dal Governo, ma non convertito in legge.

Si è trattato comunque di un errore materiale tanto è vero che la Camera dei deputati nell'approvare il disegno di legge senza modifiche

a causa della sua urgenza, approvò contemporaneamente un ordine del giorno con il quale invitava il Governo a predisporre una nuova legge per integrare quella appena approvata. Il disegno di legge n. 2666, al nostro esame, copre appunto tale lacuna e stabilisce, al comma 1 dell'articolo 1, che nell'elenco contenuto nella lettera *b*) dell'articolo 2 della suddetta legge sia inserito anche il tirocinio triennale presso una società di revisione contabile. A mio parere non possono essere sollevate obiezioni di sorta su una tale previsione. Vi sono però due problemi.

Il primo è che la Camera dei deputati oltre ad integrare l'articolo 2 prevedendo il tirocinio presso una società di revisione, ha altresì previsto, come abilitante all'esame, il tirocinio triennale compiuto presso un consulente del lavoro. Tale integrazione rappresenta una incongruenza di cui neppure l'esame degli atti della Camera dei deputati mi ha fornito una giustificazione. Il consulente del lavoro, infatti, non è ammesso all'iscrizione nel registro dei revisori contabili e pertanto mi sembra incongruo prevedere come abilitante all'esame il tirocinio compiuto presso tale professionista che non è appunto iscritto al registro dei revisori contabili, nè ha di per sè titolo per esserlo, salvo che possieda gli altri requisiti prescritti, indipendenti peraltro dalla sua professione. Si tratta di una aggiunta voluta dalla Camera ed è compito di questa Commissione del Senato valutare l'opportunità o meno di mantenerla.

Il secondo punto problematico è costituito dalla circostanza che poichè l'articolo 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, dispone che la data di inizio delle prove di esame «deve essere compresa nei centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», il Governo, adempiendo a tale disposizione, ha già fissato la data di inizio delle prove di esame per il 17 novembre 1997. A questo si aggiunge che l'articolo 1, al comma 7, dispone che per sostenere l'esame il candidato deve presentare domanda nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e tale termine è scaduto il 21 luglio 1997.

È pertanto perfettamente inutile che si approvi una legge che consenta di sostenere l'esame anche a chi ha compiuto il tirocinio presso una società di revisione contabile se contemporaneamente non si riapre il termine per la presentazione delle relative domande e se insieme non si proroga quello per l'espletamento dell'esame, che se restasse fermo al 17 novembre 1997 renderebbe materialmente impossibile la presentazione tempestiva delle domande.

Se quindi il Senato intende varare il disegno di legge al nostro esame diventa necessario risolvere i due problemi ora esposti e pertanto approvare emendamenti che dispongano la proroga del termine per l'espletamento dell'esame e la riapertura del termine di presentazione delle domande.

Immagino che, come me, anche i colleghi avranno probabilmente ricevuto un'ampia documentazione da parte delle categorie interessate da questa legge, contenente osservazioni di segno diverso che è giusto tenere presenti e fare oggetto d'esame e fra le quali (vi accenno solo per completezza) era compresa anche una segnalazione di cui peraltro non riesco ad avvertire il fondamento. Con essa, in particolare si sottolineava che il decreto-legge n. 226 approvato dal Governo il 29 aprile 1996

(che però ha perduto efficacia in quanto non convertito nei termini) prevedeva la possibilità di confermare nella carica coloro che erano stati nominati membri di collegi sindacali alla stregua della normativa precedente, e che l'articolo 12 della legge 13 maggio 1997 ha precisato che «restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati e conservano efficacia i rapporti costituiti sulla base del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226; in particolare conservano efficacia le domande presentate ed i relativi versamenti effettuati ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 7 del predetto decreto-legge n. 226 del 1996, nonché i provvedimenti di rinnovo nelle cariche ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge».

Quindi, la legge 13 maggio 1997, n. 132, ha fatto salve le conferme nell'incarico avvenute sulla base del decreto-legge n. 226 del 1996, decreto che però – lo ripeto – non è stato convertito in legge. Si vorrebbe introdurre una norma che consenta il rinnovo nell'incarico dei membri di collegi sindacali anche per coloro che scadono alla data di entrata in vigore della legge n. 132, ma la mia impressione è che in questo modo noi non colmeremmo una lacuna e non saneremmo un difetto della legge: amplieremmo ulteriormente le possibilità di incarico di revisione dei conti.

È questo il quadro complessivo del testo in esame. Preannuncio alla Commissione la mia intenzione, salvo naturalmente quanto emergerà dalla discussione generale, di presentare due proposte emendative: la prima volta a sopprimere, nell'articolo 1, il riferimento al tirocinio svolto presso i consulenti del lavoro; la seconda tendente a consentire la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione e la proroga della data fissata per l'espletamento dell'esame.

Passando ora a specificare le mie proposte in ordine alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione e alla proroga della data fissata per l'espletamento dell'esame, penso innanzitutto che dovrebbe essere sufficiente una proroga di tre mesi del termine indicato dall'articolo 3 della legge n. 132. Tale termine ora scade il 17 novembre, ma potremmo prorogarlo di tre mesi. Naturalmente tutto ciò richiede la disponibilità del Governo a rinviare il concorso che è già stato bandito, ma questo rientra nelle competenze del Governo. A noi spetta allungare i termini perchè altrimenti il Governo, pur volendolo, non potrebbe rinviare l'esame. A tale scopo, ripeto, mi sembra congrua una proroga di novanta giorni, passando da centottanta giorni a duecentosettanta.

CENTARO. E se prorogassimo il termine di centoventi giorni?

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Forse sarebbero troppi.

PRESIDENTE. Potremmo dire: «novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Ricordo che l'articolo 3 della legge n. 132 recita: «La data di inizio delle prove di esame, che deve

essere compresa nei centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». Quindi, rimane come termine a *quo* quello dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1997. Comunque, nella considerazione che, se ne avrà la possibilità, il Governo potrà fissare la data anche in anticipo, non avrei particolari obiezioni ad un ulteriore ampliamento a trecento giorni del termine.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 7, della legge n. 132, mi ero posto la questione se non fosse più logico prevedere una riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame esclusivamente per i soggetti ammessi in base al nuovo provvedimento, ma sono arrivato alla conclusione che questa soluzione presenterebbe degli inconvenienti. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 132 prevede che il periodo di tirocinio triennale deve essere completato almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all'esame. Se noi riapriamo i termini soltanto per alcuni soggetti e non per tutti potremmo determinare una disparità di trattamento, in quanto i soggetti ammessi con il provvedimento che stiamo esaminando potrebbero compiere il triennio trenta giorni prima del nuovo termine mentre gli altri invece dovrebbero averlo compiuto entro il 21 luglio.

Per evitare questa situazione di disparità penso sia più conveniente prorogare per tutti il termine per la presentazione delle domande. Tale proroga potrebbe essere contenuta entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del disegno di legge oggi in esame. Ricordo che il termine precedente veniva indicato nel sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge n. 132.

Naturalmente tutto questo incide sui meccanismi successivi, ma a me pare che trenta giorni possano essere sufficienti. In ogni caso, non mi sembra possa creare contraddizioni una norma che preveda il termine di trenta giorni «dalla entrata in vigore della presente legge».

Mi riservo di far pervenire alla Presidenza quanto prima il testo degli emendamenti che vi ho fino a questo momento anticipato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CENTARO. Signor Presidente, condivido pienamente le perplessità manifestate dal relatore, senatore Russo, in merito all'inserimento del tirocinio svolto presso un consulente del lavoro fra i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 132. Ritengo che questo tipo di attività professionale non comporti una conoscenza ad ampio spettro di tutte le tematiche societarie, che presiedono necessariamente all'attività di revisore contabile, pertanto, tale inserimento è un po' eccessivo. Al contrario, è certamente opportuna l'inclusione del tirocinio presso una società di revisione; si tratta dell'attività propria del revisore contabile, svolta sul campo.

Concordo anche sulla necessità di riaprire i termini, determinandoli in relazione ai tempi ipotetici di approvazione di questo provvedimento legislativo da parte della Camera dei deputati, ai fini della presentazione delle domande di ammissione all'esame, nonchè di rinviare la data at-

tualmente prevista per il suo svolgimento. Pertanto, preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti in questo senso oppure di emendamenti congiunti a quelli del relatore.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, anche il Gruppo Alleanza Nazionale converge sulla prospettazione fatta dal relatore e ora dal senatore Centaro del Gruppo Forza Italia. Quindi anche noi conveniamo sul fatto che l'inserimento del tirocinio svolto presso un consulente del lavoro sia improprio e che non trovi una collocazione razionale in quelle che sono le finalità specialistiche della categoria che deve formarsi attraverso l'espletamento di questi esami. Conveniamo altresì sulla necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame e di rinviare la data attualmente prevista per lo svolgimento dello stesso.

Colgo questa occasione per richiamare l'attenzione sulla necessità di esperire un tentativo di risoluzione dell'ulteriore problema, a cui il relatore ha fatto cenno, di fare in qualche modo salve le situazioni che si sono determinate con la nomina in prima battuta dei collegi sindacali delle società. Pertanto – se sarà necessario – preannuncio la presentazione di alcune proposte emendative da parte del Gruppo Alleanza Nazionale in questo senso.

FOLLIERI. Signor Presidente, dichiaro subito, a nome del Gruppo del Partito popolare italiano, che siamo pronti a sottoscrivere gli emendamenti la cui presentazione è stata preannunciata dal senatore Russo, perchè è palese l'incongruenza della norma approvata dalla Camera dei deputati, riguardante il tirocinio triennale presso i consulenti del lavoro che, come è stato rilevato, non sono abilitati ad iscriversi all'albo dei revisori e quindi non hanno la capacità di formazione dei revisori contabili.

Sono d'accordo sull'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame e di rinviare la data attualmente prevista per lo svolgimento dello stesso, però tenendo anche presente il suggerimento del senatore Centaro. Aderisco, pertanto, ai rilievi e alle indicazioni rese dal relatore Russo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a nome del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD, dichiaro che aderisco e condivido totalmente le osservazioni del relatore e dei colleghi che sono intervenuti in discussione generale. Anche noi siamo pronti a sottoscrivere gli emendamenti preannunciati dal relatore.

MELONI. Signor Presidente, anch'io condivido pienamente quanto rilevato finora dai senatori intervenuti nel dibattito. Dichiaro pertanto la mia disponibilità a sottoscrivere gli emendamenti preannunciati dal relatore.

PETTINATO. Signor Presidente, mi associo alle osservazioni dei colleghi intervenuti nel dibattito.

CALLEGARO. Signor Presidente, anch'io aderisco ai rilievi e alle indicazioni contenute nell'intervento del relatore, senatore Russo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo prende atto delle osservazioni del relatore e dell'accordo di tutti i Gruppi Parlamentari ed auspica una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Mi sembra che le proposte di modifica che il relatore Russo ci ha anticipato possano soddisfare le esigenze che sono state da più parti prospettate nel corso della discussione generale.

Occorre ora fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

CARUSO Antonino. Penso che un rinvio della discussione del provvedimento a domani potrebbe essere più che sufficiente a consentire la presentazione degli emendamenti, garantendo nel contempo una rapida approvazione di un provvedimento sul quale in via generale tutti i commissari sembrano d'accordo. Peraltro, questo lasso di tempo potrebbe consentire anche al Governo di rimettere a punto alcuni meccanismi materiali e di verificare la questione dei termini.

PRESIDENTE. Il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere fissato per questa sera.

CENTARO. Spostiamo il termine a domani mattina, per consentire la stesura delle proposte di modifica anticipate dal relatore, che ci trovano d'accordo.

PRESIDENTE. Allora, propongo che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2666 resti fissato per le ore 10 di domani, mercoledì 1 ottobre.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 2666 ad una prossima seduta.

*(2779) Disciplina transitoria ed interventi correttivi della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina transitoria ed interventi correttivi della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Follieri di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FOLLIERI, *relatore alla commissione*. Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli. Il primo riguarda le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, avente ad oggetto le sezioni stralcio ed i cosiddetti giudici aggregati; ed è volto a superare una interpretazione (uso un eufemismo) che è stata partorita dalla gran parte dei magistrati nel momento in cui hanno dovuto decidere la sorte dei processi rimessi al collegio ma non ancora assunti in decisione.

All'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, al quale si riferisce il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2779 (che potremmo definire di interpretazione della citata disposizione) è scritto: «I procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti in decisione sono trasmessi al presidente dell'ufficio spoglio che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente previsti». Già questa formulazione avrebbe consentito l'interpretazione che sostanzia il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2779, ossia, anche se all'articolo 13 è scritto che bisogna tenere conto della data di entrata in vigore della legge, è chiaro (tanto è vero che ne discutemmo una intera mattinata con il consigliere Luigi Scotti, come sicuramente ricorderà il senatore Russo), che si intende fare riferimento all'entrata in funzione delle sezioni stralcio. Per rendere univoca tale interpretazione è stato sufficiente modificare la locuzione «alla data di entrata in vigore della presente legge» con la seguente: «alla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia» così come è stato previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2779 al fine di ovviare agli inconvenienti verificatisi.

È infatti accaduto che dal 16 settembre, giorno di ripresa dell'attività giudiziaria, fino al 27 settembre, circa 230 mila processi, che erano stati rimessi al collegio, ma non erano ancora stati assunti in decisione, sono stati destinati alle sezioni stralcio e quindi congelati per un tempo che può essere pari anche a dodici mesi.

Di qui si sono originate le insofferenze legittime degli avvocati e degli utenti che hanno reso necessario l'intervento di questo disegno di legge che peraltro segue una circolare del Ministero che aveva cercato di riparare i danni nel frattempo creati, anticipando il contenuto della normativa ora sottoposta al nostro esame.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 2779 riguarda invece il personale amministrativo e fa riferimento al comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 276 nel quale si stabilisce che: «Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre il possesso dei requisiti richiesti per la assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nel profilo professionale per il quale si intende concorrere». Mi sfugge in verità quale sia la ragione (o da parte di chi siano provenute sollecitazioni al riguardo) che ha spinto il Governo a proporre la sostituzione, che è stata approvata dalla Camera dei deputati e sulla quale comunque concordo, della locuzione «nel profilo professionale» con la seguente: «nella qualifica funzionale». In ogni caso si fa ri-



ferimento alle esperienze precedentemente maturate da parte di coloro che, per aver prestato la propria attività sia pure a tempo determinato, hanno acquisito titoli per partecipare ai concorsi di assunzione di cui all'articolo 14 della legge n. 276 sulle sezioni stralcio.

Ritengo che l'articolo 3 del disegno di legge n. 2779 non meriti alcun commento in quanto prescrive che: «La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Chiedo alla Commissione un voto sollecito del disegno di legge n. 2779 perchè nonostante la circolare del Ministro – come ho constatato personalmente al tribunale di Foggia – vi è qualche giudice che, in ossequio al tenore letterale dell'articolo 13 della legge n. 276 continua a rinviare, e quindi a congelare, i processi. Non credo che sorgeranno problemi in merito all'approvazione del disegno di legge al nostro esame e mi auguro che essa avvenga il più presto possibile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CENTARO. Signor Presidente, ritengo che le precisazioni contenute nel disegno di legge n. 2779 siano molto importanti e confermino l'orientamento rappresentato all'epoca della discussione della legge n. 276, del 1997, dai componenti del Gruppo Forza Italia e non accolto per il disfavore della maggioranza della Commissione. In quell'occasione avevamo infatti cercato di attirare l'attenzione sull'esistenza di un grande numero di cause già rimesse al collegio per la decisione, fissate per gli anni anche oltre il 2000, che avrebbero dovuto attendere a lungo; avevamo proposto di attribuirle alle sezioni stralcio.

Il nostro orientamento, allora, non prevalse e pertanto ci fa piacere notare che il Governo l'ha fatto proprio, per eliminare l'ingiustizia determinatasi. Le cause pendenti in istruttoria, senza l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, potrebbero in teoria avere un esito più rapido di quelle già rimesse al collegio per la decisione.

Lo stesso favore che manifestiamo per l'articolo 1 riguarda la modifica introdotta dall'articolo 2. Essa, a mio parere, è giustificata dal fatto che, mentre il profilo professionale indica uno spettro di attività comprendente varie qualifiche, la qualifica funzionale consiste in una indicazione specifica, *ad hoc*, del tipo di attività svolta; quest'ultima locuzione quindi è preferibile perchè impedisce che si facciano rientrare nell'insieme complessivo qualifiche funzionali non svolte.

Condivido, quindi, in pieno il disegno di legge e preannuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

CALLEGARO. Signor Presidente, ritengo che il disegno di legge n. 2779 contenga previsioni importantissime. Esso incide su una situazione attualmente bloccata perchè quasi tutti i magistrati non hanno fatto altro che rinviare le cause, a volte addirittura anche per anni e pertanto, in mancanza di un tale intervento legislativo, si correva il rischio di vedere vanificata nella sostanza l'istituzione nelle sezioni stralcio.

Preannuncio quindi il voto favorevole del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CDU al disegno di legge n. 2779.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, con riferimento al provvedimento in esame, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, sono in grado di sintetizzare in un unico intervento anche la dichiarazione di voto.

Preannuncio quindi il voto favorevole del mio Gruppo in quanto ci sembra fondato ed appropriato l'assestamento che il Governo ha voluto assicurare alla legge sulle sezioni stralcio; riteniamo inoltre persuasive le riflessioni del relatore, senatore Follieri, e le conclusioni che lo stesso ha invitato la Commissione a trarre.

Il voto del mio Gruppo, lo ribadisco, sarà quindi favorevole, ma voglio cogliere questa occasione per invitare gli onorevoli colleghi e il Governo a riflettere su un altro aspetto del problema che balza agli occhi alla luce dei dati comunicati alla Commissione dal ministro Flick il 25 settembre scorso. Certamente è urgente e necessario che oggi venga approvato questo provvedimento che consente il decollo definitivo e senza incertezze del complesso delle norme riguardanti le sezioni stralcio. Tuttavia è necessario che il Governo moltiplichi i propri sforzi, (che paiono palesi e concreti dai dati che ci sono stati riferiti) per dare avvio sostanziale ed effettivo al sistema del giudizio dedicato alle cause del vecchio rito. Perchè faccio questa precisazione? Onorevoli colleghi, proprio dai dati che ci ha fornito la settimana scorsa il ministro Flick appare estremamente preoccupante non tanto la giacenza delle cosiddette vecchie cause, la cui entità anzi è minore rispetto ai dati che ci avevano fornito gli uffici del Ministero quando cominciammo ad occuparci di questo problema: sono 880 mila, rispetto al milione e 500 mila che ci era stato segnalato allora. Risulta preoccupante, viceversa, il numero complessivo dell'arretrato dei giudizi civili pendenti che è di un milione e 372 mila. Ciò vuol dire che il nuovo rito celere, immaginato dal legislatore, ha determinato un arretrato di nuova formazione di circa 500 mila cause.

Il decollo effettivo delle sezioni stralcio, quindi, avrà e dovrà avere a questo punto un duplice obiettivo. Innanzitutto quello di rimediare ai torti del passato nei confronti dei cittadini che ancora non hanno trovato risposta alle «vecchie domande di giustizia»; in secondo luogo, e soprattutto, quello di prevenire e in qualche maniera contenere i torti del presente con riferimento a queste 500 mila nuove cause pendenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, condivido le osservazioni del relatore e del senatore Centaro sulla necessità dell'immediata approvazione di questo provvedimento. Debbo constatare che è stato necessario intervenire con una legge *ad hoc* di interpretazione autentica per fare giustizia e far fronte a queste forme di furbizia da parte di alcuni uffici giudiziari che con un'interpretazione non corretta dalla legge hanno portato all'accumularsi dell'arretrato nella giustizia civile. Quindi, la nostra

speranza è che da oggi il Consiglio superiore della magistratura vigili sul carico di lavoro, che dovrà essere tenuto presente nel momento in cui si andrà a realizzare la riforma del giudice unico. A tale proposito, devo richiamare l'attenzione (e la mia forse è una nota di pessimismo) sugli effetti derivanti dall'istituzione del giudice unico in relazione al carico complessivo degli uffici giudiziari; vedremo in termini di prospettiva quali necessità operative comporterà per il Ministero anche per quanto riguarda le sezioni stralcio.

BATTAGLIA. Signor Presidente, condivido la nuova formulazione dell'articolo 2, con il quale il Governo ha sostanzialmente modificato il comma 3 dell'articolo 14, da me proposto, della legge n. 276 del 1997. Ritengo che sia giusto che coloro che parteciperanno al concorso abbiano prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nella qualifica funzionale per la quale intendano concorrere.

MELONI. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che condivido le finalità di questo provvedimento, che mi auguro venga celermente approvato. Ricordo che una singolare interpretazione della legge da parte di alcuni magistrati ha determinato di fatto il congelamento di molti processi rimessi al collegio, ma non ancora assunti in decisione. Allora mi chiedo se non sia possibile o non si trovi il modo affinché queste cause che ingiustamente, senza motivo e a seguito di tale cattiva interpretazione della legge, potrebbero finire nelle sezioni stralcio ritornino al collegio e vengano trattate da quei tribunali che già le avevano in carico. In questo modo si solleverebbero le istituende sezioni stralcio dal carico di cause già istruite da altri giudici.

In ogni caso la normativa in esame introduce un correttivo indubbiamente utile e richiama in qualche modo l'attenzione sulle cause che corrono il rischio di essere rinviate *sine die* e sulla necessità che vengano decise tempestivamente.

Per questi motivi, preannuncio il mio voto favorevole sul provvedimento in esame, al quale ritengo non si debbano apportare modificazioni.

PETTINATO. Signor Presidente, concordo con le valutazioni del relatore e degli altri senatori intervenuti nel dibattito e preannuncio il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo registra con soddisfazione l'unanime condivisione del provvedimento da parte di tutti i Gruppi parlamentari. Associa a tale soddisfazione la speranza, ma direi quasi la certezza, che si possa procedere alla votazione del provvedimento oggi stesso senza apportare ulteriori modifiche al testo già varato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Preso atto dell'unanime decisione di non presentare emendamenti agli articoli del provvedimento, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 22 luglio 1997, n. 276, si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, da fissare con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente: «I procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 nei quali, alla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sia già avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente del tribunale che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente previsti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

«3. Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nella qualifica funzionale per la quale si intende concorrere».

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori proseguono in altra sede dalle ore 16,05 alle ore 16,15.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(2702) *Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia***

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2702.

Comunico alla Commissione che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.3, 3.1 e 3.2.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. LUIGI CIAURRO





